



Condizioni valide al 01/01/2012

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Forma giuridica: Società per Azioni – Sede legale: Piazza Duomo 19 – 20121 Milano – Tel. 0272277.1 - Fax 028900332 - C.P.948 Milano - Capitale Sociale euro 8.000.000,00 i.v. - Cod. Fisc., P. I e Iscr. Reg. Impr. MI n. 07051880966 - Internet: <http://www.bancaponti.it> – E-mail info@bancaponti.it - Cod. SWIFT Bceptimm - Iscritta all'Albo delle Banche, soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Banca CARIGE S.p.A. e appartenente al Gruppo Banca Carige iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Informazioni ai clienti: numero verde 800 030002 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 21.00 – sabato dalle 8.00 alle 14.00) – email: internet.banking@bancaponti.it

Servizio Telefonico ed Help Desk Servizi Internet solo per i clienti che vi hanno aderito: numero verde 800 030002 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 21.00 – sabato dalle 8.00 alle 14.00) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 037 Risponditore automatico tutti i giorni 24 ore su 24

Rapporti con Azionisti Carige: numero verde 800 33 55 77 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00)

RISERVATO AL PRIVATE BANKER

Cognome e nome:.....
Qualifica:.....

**CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE TITOLI
ORDINI**

CARATTERISTICHE

In base a tale contratto la Banca custodisce e/o amministra, per conto del Cliente, strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.). La Banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo e l'incasso delle cedole, l'incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del Cliente, a specifiche operazioni (esercizio diritto di opzione, conversione, versamento decimi) e in generale alla tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi. Nello svolgimento del servizio la Banca, su autorizzazione del Cliente medesimo, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati.

CONTRATTI E SERVIZI ACCESSORI Servizi on line e Conto corrente (cfr. fogli informativi dei conti correnti).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.lgs. 24/2/1998, n. 58, le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B. (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, non si applicano ai servizi di investimento e al servizio accessorio previsto dall'art. 1, comma 6, lett. f) (consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari) e non costituiscono, pertanto, oggetto del presente foglio informativo.

RISCHI

Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE

COMMISSIONI APPLICATE AL SERVIZIO

Spese del servizio di custodia e amministrazione (polizza): € 100,00 semestrali; € 10,00 se utilizzata solo per titoli di Stato Italia, oltre all'imposta di bollo sugli estratti conto di cui alla L.111 del 15/7/2011.

Duplicato estratto conto polizza titoli: € 3,00 a foglio.

Emissione estratto conto: gratuita per periodicità semestrale. € 1,29 per periodicità mensile o trimestrale.

Spedizione estratto conto: Cfr. CC 1.

CONSEGNA E TRASFERIMENTO TITOLI

Ritiro titoli provenienti da polizza cat.60: € 25,82 per codice titolo.

Ritiro titoli a seguito sottoscrizione: gratuito.

Ritiro titoli depositati in polizza: € 25,82 per codice titolo.

Trasferimento di titoli ad altri Istituti di credito:

recupero eventuali spese documentate richieste da terzi soggetti intervenuti a fornire servizi aggiuntivi

**PAGAMENTO CEDOLE E DIVIDENDI RIMBORSO TITOLI
ESTRATTI O SCADUTI**

1. - TITOLI NAZIONALI

Cedole e/o titoli presentati allo sportello e accreditati su c/c o libretto di deposito: gratuito.

Cedole e titoli depositati a custodia: € 2,00.

Pagamento dividendi su titoli azionari presentati allo sportello: nessuna commissione se la Banca è cassa incaricata; € 5,16 per ogni modulo Rad compilato se la banca non è cassa incaricata.

Pagamento dividendi su titoli azionari depositati in polizza: € 2,00.



Condizioni valide al 01/01/2012

VALUTE ASSEGNATE AL SERVIZIO

Cedole e/o titoli presentati allo sportello e accreditati su c/c o libretto di deposito (se l'Ente emittente non ha conferito l'incarico alla Banca):

- Presentati entro il giorno 15 del mese precedente la scadenza: valuta giorno lavorativo successivo alla data di esigibilità;
- Presentati successivamente al giorno 15 del mese precedente la scadenza: valuta 20 giorni fissi dalla data di presentazione (e comunque non anteriore ai 10 giorni successivi alla scadenza);
- Presentati nel giorno di esigibilità (1) o successivamente alla scadenza: valuta 20 giorni fissi dalla data di presentazione.

Cedole e/o titoli emessi da Società o Enti che hanno conferito alla Banca direttamente l'incarico per il pagamento presentati allo sportello e accreditati su c/c o libretto di deposito:

- Entro la data di esigibilità compresa: valuta giorno lavorativo successivo al giorno di esigibilità;
- Successivamente alla scadenza: valuta 1° giorno lavorativo successivo al versamento.

Versamento in c/c o su D.R. di cedole e/o titoli di Stato scaduti o estratti utilizzati per nuove sottoscrizioni di titoli di Stato anche di tipo diverso: valuta compensata tra l'accredito e l'addebito della sottoscrizione ferma restando l'applicazione dei dietimi previsti alla data della sottoscrizione stessa. Non è consentita invece la compensazione di valuta fra titoli di Stato e no e viceversa; inoltre non è consentita la compensazione di valuta su somme di titoli e/o cedole scaduti, accreditati in c/c e riutilizzati per l'acquisto di titoli ancorché di Stato.

Cedole maturate e titoli in scadenza depositati a custodia: valuta di accredito 1° giorno lavorativo successivo alla data di esigibilità; per i titoli di Stato valuta di accredito alla scadenza coincidente con quella prevista dal decreto di emissione per il relativo pagamento.

Dividendi su titoli azionari depositati in polizza: valuta di accredito 2° giorno lavorativo successivo a quello di pagamento.

2. - TITOLI ESTERI

Accredito cedole titoli esteri: € 5,00.

Valuta di accredito: 1° giorno successivo a quello di esigibilità.

Rimborso titoli esteri scaduti: nessuna commissione.

Valuta di accredito: 1° giorno successivo a quello di esigibilità.

TITOLI DENOMINATI IN DIVISA ESTERA

Modalità per l'applicazione del cambio: fissato sulla base del cambio rilevato sui mercati valutari due giorni lavorativi antecedenti la valuta di regolamento del titolo maggiorato in caso di vendita o diminuito in caso di acquisto titolo da parte del cliente di uno spread percentuale differenziato per divisa:

- ★ 0,40% per dollaro USA, australiano, canadese, neozelandese, corona danese, svedese, norvegese, sterlina inglese, yen giapponese, franco svizzero;
- ★ 0,70% per fiorino ungherese, corona ceca, islandese, zloty polacco, lira turca, dollaro Singapore, rand sudafricano.
- ★ 1% altre divise

Oltre a commissione di intervento pari a 0,15%

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE, RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI E STRUMENTI DERIVATI

COMMISSIONI

Italia/Estero: titoli di Stato, obbligazioni quotate e non:

0,50% per operazioni effettuate allo sportello (min. € 20 Italia € 25 estero), 0,40% tramite servizio telefonico con operatore (min. € 15 Italia), 0,30% tramite internet (min. € 5 Italia)

Azioni Italia, diritti, warrant, ETF, azioni estero, covered warrant, certificate, spezzature:

0,70% per operazioni effettuate allo sportello (min. € 20 Italia € 25 estero), 0,30% tramite servizio telefonico con operatore (min. € 15 Italia € 20 estero), 0,19% tramite internet (min. € 5 Italia € 10 estero);

BOT: commissioni calcolate sulla vita residua, cfr. tabella seguente:

	Sportello	Servizio telefonico	Internet
Fino a 370 gg.	0,500	0,350	0,350
Fino a 275 gg.	0,400	0,350	0,350
Fino a 190 gg.	0,350	0,300	0,300
ino a 96 gg.	0,200	0,200	0,200
Fino a 75 gg.	0,150	0,150	0,150
Fino a 35 gg.	0,100	0,100	0,100

STRUMENTI DERIVATI

Operazioni trattate sui mercati regolamentati

Commissioni: € 30,00 a contratto comprensive di quanto dovuto alla SIM;

Opzioni Isoalfa: € 8,00 per ogni titolo negoziato;

Eseguito: € 5,00;

Operazioni trattate fuori dai mercati regolamentati

Opzioni strutturate a costo zero: € 50,00 a contratto;

Forward rate agreement (FRA): € 50,00 a contratto;

Interest rate swap (IRS): € 50,00 a contratto.

Eseguito; € 5,00.

COLLOCAMENTO BOT IN ASTA

Anche tramite servizi on line (Business e family)

Commissioni per durata residua e cioè:

fino a 80 gg. 0,05%
da 81 a 170 gg. 0,10%
da 171 a 330 gg. 0,20%
oltre 330 gg. 0,30%

con valuta di accredito alla scadenza coincidente con quella prevista dal decreto di emissione per il relativo pagamento.

NEGOZIAZIONI DA LISTINI OBBLIGAZIONI CARIGE

fino a 35 gg. 0,50%
da 36 a 75 gg. 0,50%
da 76 a 96 gg. 0,50%
da 97 a 190 gg. 0,50%
da 191 a 275 gg. 0,50%
oltre 275 gg. 0,50%

SPESE FISSE

Eseguiti azioni Italia, warrant, covered w., ETF: € 9,00, tramite servizio on line € 5,00;

Eseguiti obbligazioni Italia, BOT: € 7,50, tramite servizio on line € 5,00

Eseguiti azioni ed obbligazioni estero: cfr. tabella 1;

Ineseguito: € 5 (€ 0 tramite internet)

Commissione intervento per estero: 0,15%

Spezzature titoli di Stato: € 5,16

VALUTE APPLICATE

- in giornata quando controparte è la Banca;
- 3 giorni di borsa aperta negli altri casi.



Tabella 1

	Paesi/mercati	Spese in Euro
Titoli Azionari	Italia	5,00
	Germania, Stati Uniti	10,00
	Gran Bretagna	15,00
	Svizzera, Francia	25,00
	Olanda, Giappone, Irlanda, Canada	30,00
	Sudafrica	35,00
	Belgio, Danimarca, Finlandia, Spagna, Norvegia, Austria, Lussemburgo	40,00
	Portogallo, Svezia	50,00
	Rep. Ceca	65,00
	Australia	70,00
	Ungheria	75,00
	Thailandia	90,00
	Grecia, Hong Kong, Polonia, Singapore, Altri Paesi/mercati	110,00
Titoli Obbligazionari e Titoli di Stato	Italia	5,00
	Gran Bretagna	15,00
	Stati Uniti	10,00
	Irlanda	30,00
	Repubblica Ceca	50,00
	Altri paesi/mercati	5,00

Costi di esecuzione addebitati dall'intermediario che esegue gli ordini.

Le condizioni sulle operazioni di compravendita di titoli sono articolate in due componenti:

- commissioni di ricezione e trasmissione ordini, applicate dalla Banca;
- costi di esecuzione, addebitati dall'intermediario negoziatore che esegue gli ordini.

Di seguito l'elenco dei costi di esecuzione addebitati dall'intermediario negoziatore agli ordini eseguiti

Mercato/piazze		Perc.	minimo
<ul style="list-style-type: none"> • Azioni italiane, etf, etc, fondi, covered w warrants e certificates quotati su Borsa Italiana • Obbligazioni convertibili quotate su MTA 	Comm per oper.	0,03%	2,25
	Comm per oper.	0,01%	2,25
Derivati italiani listati sul mercato Idem:			
<ul style="list-style-type: none"> • Futures e options su indice di Borsa • Minifutures su indice di Borsa • Futures su titoli azionari • Opzioni su titoli azionari 	Tariffa unit.per lotto	3	
	Tariffa unit.per lotto	4	
	Tariffa unit.per lotto	4	
	Tariffa unit.per lotto	3	
Titoli di Stato ed obbligazioni quotate in un Mercato Regolamentato o in un Mf o non quotate:			
Mot, EuroMOT, ExtraMOT, TLX, EuroTLX, Hi-MTF e Fuori			
<ul style="list-style-type: none"> • Titoli che regolano tramite Monte Titoli • Titoli che regolano tramite Clearstream 	Ord. senza lim. ctv	0,01%	2,25
	Ord. senza lim. ctv	0,03%	7
Azioni quotate sul segmento order driven di Hi-MTF	Ord. senza lim. ctv	0,20%	5
TOL – Operazioni di "trading on line"			
<ul style="list-style-type: none"> • Azioni italiane, etf, etc, fondi, covered w warrants e certificates quotati su Borsa Italiana • Titoli di Stato ed obbligazioni quotate su 	Comm. fissa per op.	3	
<ul style="list-style-type: none"> • Titoli che regolano tramite Monte Titoli • Titoli che regolano tramite Clearstream 	Comm. fissa per op.	3	
	Ord. senza lim. ctv	0,03%	7
Mercato	Divisa	Perc.	minimo
Euronext Paris	EUR	0,04%	8
Euronext Amsterdam	EUR	0,04%	8
Euronext Brussels	EUR	0,04%	8
Euronext Lisbon	EUR	0,04%	8
London Stock Exchange	GBP	0,04%	10 GBP
Dublin Stock Exchange	EUR	0,07%	18
Xetra	EUR	0,04%	8
Spanish Continuous Market	EUR	0,04%	15
Copenhagen Stock Exchange	DKK	0,07%	230 DKK
Helsinki Stock Exchange	EUR	0,07%	18
Stockholm Stock Exchange	SEK	0,07%	170 SEK
Oslo Stock Exchange	NOK	0,07%	250 NOK
Vienna Stock Exchange	EUR	0,10%	30
Athen Stock Exchange	EUR	0,10%	30
Virt-X Stock Exchange	CHF	0,04%	15 CHF
SeX Stock Exchange	CHF	0,07%	35 CHF



CLAUSOLE CONTRATTUALI

Durata del contratto

Il presente contratto è a tempo indeterminato e il Cliente può recedervi in qualunque momento; la Banca potrà esercitare analoga facoltà ai sensi dell'art. 1727 c.c. dando un preavviso non inferiore a quindici giorni. Il recesso è efficace dal momento in cui il destinatario ne riceve comunicazione da darsi mediante lettera raccomandata a/r. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso.

PROCEDURE DI RECLAMO

La Banca aderisce all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e al Conciliatore Bancario Finanziario.

ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO

Dal mese di ottobre 2009 è attivo l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF),

- sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie alternativo al ricorso al Giudice che viene sostituito da un soggetto imparziale (il collegio giudicante di ABF) che non fa parte della magistratura;
- privo di natura conciliativa: lo scopo dell'ABF non è aiutare le parti (Banca e Cliente) ad accordarsi, ma è decidere la controversia;
- diverso dall'istituto dell'arbitrato conosciuto dall'ordinamento italiano perché:
 - non prevede accordo tra le parti per ricorrervi (non è necessaria una clausola contrattuale preventiva o un accordo quando sorge la lite);
 - le banche sono passive nel senso che è il cliente a decidere se ricorrere ad ABF o meno.

All'ABF possono essere sottoposte, in generale, le "controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari", e, nel dettaglio, questioni relative a operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2007 aventi ad oggetto:

- l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto cui si riferiscono;
- la richiesta di corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 Euro;

Fase preliminare obbligatoria è il **reclamo del cliente presso la propria Banca** (da inoltrare all'Ufficio Controllo Rischi e Attività di supporto, Piazza Duomo n 19, 20121 Milano e-mail controllo.rischi@bancaconti.it che si pronuncia sul reclamo entro 30 giorni dalla ricezione del medesimo e indica, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l'adempimento".

Successivamente, il Cliente

- rimasto **insoddisfatto**,
- o il cui reclamo **non abbia avuto esito nel termine di 30 giorni** dalla sua ricezione da parte della Banca, può presentare ricorso all'ABF, **non oltre 12 mesi** dalla data del reclamo rivolto all'intermediario.

Il ricorso ha ad oggetto la stessa contestazione del reclamo e viene redatto utilizzando la **modulistica** pubblicata sul sito internet dell'ABF e reperibile presso tutte le filiali di Banca d'Italia aperte al pubblico. Il ricorso può essere inviato direttamente alla segreteria tecnica del collegio competente o a qualsiasi filiale di Banca d'Italia.

Il Cliente che propone un ricorso deve darne tempestiva comunicazione, inviando al proprio intermediario copia del ricorso tramite raccomandata.

Entro 30 giorni dalla ricezione di questa, l'**intermediario trasmette** alla competente segreteria tecnica le proprie controdeduzioni e tutta la documentazione utile alla valutazione del ricorso, anche se a sfavore dell'intermediario.

L'ABF si pronuncia sul ricorso **entro 60 giorni** dalla data in cui la segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni o, in mancanza, dal termine sopra citato per la presentazione del ricorso.

La decisione è assunta sulla base della documentazione raccolta nell'ambito dell'istruttoria, e viene comunicata alle parti dalla segreteria tecnica entro 30 giorni dalla pronuncia. In caso di accoglimento totale o parziale del ricorso, l'ABF fissa il termine entro il quale l'intermediario deve adempiere alla decisione (se non fissa alcun termine, l'intermediario deve adempiere entro 30 giorni).

Il ricorso è gratuito per i clienti, salvo il versamento di un importo pari a 20 Euro per contributo alle spese di procedura. Se il collegio accoglie in tutto o in parte il ricorso, l'intermediario deve rimborsare al ricorrente il contributo versato e versare un importo pari a 200 Euro per contributo alle spese della procedura.

Il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR che mette a disposizione i seguenti strumenti di tutela:

1) OMBUDSMAN-GIURÌ BANCARIO

Il servizio offre una procedura di risoluzione delle controversie (alternativa rispetto al ricorso al giudice) che si conclude con una decisione emessa da un collegio giudicante. Il regolamento della procedura è a disposizione del cliente che ne faccia richiesta ed è consultabile anche sul sito internet del conciliatore bancario.

A partire dal mese di ottobre 2009, con l'avvio dell'operatività dell'Arbitro Bancario Finanziario, l'ambito di operatività dell'Ombudsman si ricava quindi in via residuale e ricomprende le attività non gestite dall'ABF:

- le controversie attinenti ai servizi e alle attività di **investimento**



- e quelle relative a operazioni o comportamenti **anteriori al 1° gennaio 2007**.

La procedura è gratuita per il Cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Controllo rischi e Attività di Supporto o all'*Ombudsman - Giurì Bancario*.

Ogni Cliente può rivolgersi all'**Ufficio Controllo Rischi e Attività di Supporto** della Banca (ubicato in Piazza Duomo n 19, 20121 Milano), **entro due anni** da quando l'operazione contestata è stata eseguita.

Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R o consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto, o inoltrato in via informatica; la banca mette a disposizione anche moduli standardizzati.

L'Ufficio Controllo rischi e Attività di Supporto evade la richiesta entro il termine di **60 giorni** dalla data di ricezione del reclamo stesso.

Se la Banca dà ragione al cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.

Il Cliente – **qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Controllo Rischi e Attività di Supporto** (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) – può presentare un ricorso all' *Ombudsman - Giurì Bancario*, Organo collegiale composto di 5 membri, attivo presso il Conciliatore Bancario, inoltrandolo al seguente indirizzo: **VIA DELLE BOTTEGHE OSCURE N. 54, 00186, ROMA.**

Il ricorso all'Ombudsman - Giurì Bancario va presentato **entro un anno dall'invio della contestazione all'Ufficio Controllo Rischi e Attività di Supporto della Banca**, mediante una richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L'Ombudsman – Giurì bancario può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca sia al Cliente.

La decisione viene adottata entro 90 giorni (il termine può essere prolungato in caso di richiesta di ulteriore documentazione) dal ricevimento della richiesta di intervento o dall'ultima comunicazione fatta dal richiedente ed è vincolante solo per la Banca e non per il Cliente.

Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito ai **bonifici transfrontalieri**: in questo caso però l'Ufficio Controllo Rischi e Attività di Supporto ha 30 giorni per evadere la richiesta del cliente.

Qualora il cliente (consumatore e non) sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio Controllo Rischi e Attività di Supporto, può rivolgersi alla Sezione speciale dell'*Ombudsman Giurì Bancario*, al medesimo indirizzo e con le stesse modalità, per controversie relative ai predetti bonifici, che abbiano un importo fino a € 50.000, maggiorato delle spese sostenute dal cliente e degli eventuali interessi legali calcolati secondo i criteri indicati dal D.lgs. n. 253/2000. La Sezione deve decidere entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

Il ricorso all'Ufficio Controllo Rischi e Attività di Supporto o all'Ombudsman – Giurì bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale, o di proporre un tentativo di conciliazione.

2) CONCILIAZIONE

Il servizio consiste in una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice, il cui regolamento è a disposizione del cliente che ne faccia richiesta. Il regolamento è consultabile anche sul sito internet del conciliatore bancario.

La procedura non si conclude con un giudizio, ma è volta al tentativo di raggiungere un accordo tra i soggetti coinvolti in una controversia, i quali sono assistiti da un conciliatore neutrale, ossia da un professionista che aiuta le parti ad individuare un possibile accordo. Per attivare la procedura l'interessato presenta un'istanza di conciliazione al Conciliatore Bancario – il cui modulo è disponibile anche sul sito internet del Conciliatore Bancario – versando un contributo di 30 euro per le spese di avvio del procedimento. L'istanza va inoltrata al seguente indirizzo: via delle Botteghe Oscure, 54, 00186 Roma. L'indennità relativa alle spese di conciliazione viene versata dalle parti al Conciliatore Bancario successivamente alla nomina del conciliatore ed al conseguente avvio della procedura. Detta indennità – che il Conciliatore Bancario provvede a corrispondere interamente al professionista che assiste le parti – è rapportata a specifici scaglioni relativi al valore della lite, come previsto dalla tabella allegata al regolamento.

Le procedure di conciliazione – che si concludono entro termini prestabiliti – possono essere di due tipi:

- a. previste dalla legge che ha riformato il processo societario (D.Lgs. n. 5/2003). Le controversie oggetto di questo tipo di conciliazione devono riguardare una delle materie di cui all'art. 1 del richiamato D. Lgs. n. 5/2003 (in termini generici si tratta di controversie in materia bancaria, finanziaria e societaria) e possono rivestire qualsiasi valore economico. Per gestire questa procedura il Conciliatore Bancario ha costituito – ai sensi di legge – un "organismo di conciliazione" che ha ottenuto dal Ministero della Giustizia l'iscrizione nel Registro di detti "organismi" tenuto dallo stesso Ministero. Tra gli interessanti effetti giuridici cui dà luogo la conciliazione prevista dalla legge si segnala, in particolare, che, nel caso in cui la conciliazione si concluda con un accordo, il relativo verbale – una volta omologato dal Tribunale – ha valore di titolo esecutivo;
- b. informali, ossia non disciplinate da una specifica normativa. Con questa forma di conciliazione – che non è assoggettata alle previsioni del D.lgs. n. 5/2003 e, quindi, non ne produce gli effetti giuridici – si tenta di risolvere la **controversia attraverso un accordo di tipo transattivo che assume, quindi, l'efficacia di un contratto.**

Il ricorso alla procedura di conciliazione non priva il Cliente, in caso di mancato accordo, del diritto di investire della controversia l'Autorità giudiziaria, ovvero, se ne ricorrono i presupposti, l'Ombudsman, o un arbitro (o un collegio arbitrale).



Banca Cesare Ponti
PRIVATE BANKING
GRUPPO BANCA CARIGE

FOGLIO INFORMATIVO A DISPOSIZIONE DELLA
CLIENTELA AI SENSI DEL D.LGS. N. 385/1993
SULLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI
SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

DC1
6/6

Condizioni valide al 01/01/2012

LEGENDA DELLE NOZIONI

Giorno di esigibilità: il primo giorno lavorativo in cui la cedola o il titolo scaduto possono essere incassati.

Strumenti finanziari: ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 58/1998, si intendono, tra gli altri:

- a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
- b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
- c) le quote di fondi comuni di investimento;
- d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
- e) ecc.

Valute assegnate al servizio: il giorni successivi alla data di esigibilità dai quali decorre il tempo ai fini del calcolo degli interessi sugli importi dei titoli o delle cedole scadute e accreditati sul conto del Cliente.

Strumenti finanziari dematerializzati: strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritturazioni contabili.